

me il mio paese da Capo Pachino a Susa è tutto eguale.

Qui si discute se e come si debba applicare la disposizione dell'articolo 9. I ferraresi che con mezzi propri hanno iniziato lavori colossali non ancora compiuti ed i cui terreni, bonificati, sono tuttora senza strade, essendosi rivolti alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri Istituti, dicono: a noi vennero negati i benefici che ad altri consorzi furono concessi. Ora, una parte dei lavori è compiuta. I consorzi ferraresi, non c'è dubbio, sono retti dall'articolo 60 della legge 25 giugno 1882; e meno l'ultima parte di quest'articolo 60 che si riferisce ad opere compiute, per tutto il resto i benefici della legge del giugno 1882 sono comuni. Ma è vero poi che per i consorzi ferraresi i lavori sono compiuti?

La legge sui terreni paludosi ha stabilito che cosa si intenda per bonificazione compiuta. Leggo l'articolo 3 della legge del 1882:

« Una bonificazione si ritiene compiuta quando i terreni tutti compresi nel perimetro destinato alla bonificazione si trovano ridotti in condizione adatta per una qualunque siasi coltura, e siano provvisti di strade, che mettano il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati ».

È inutile di andare a ricercare se sì, o no, le valli ferraresi siano in quello stato; se cioè abbiano le strade e siano riunite ai centri limitrofi. È questione di fatto. Tutti i terreni che questi consorzi si proposero di bonificare sono bonificati? Le strade mettono in comunicazione i terreni bonificati con tutti i limitrofi paesi? L'acqua potabile c'è?

Se, verificando questi dati, si trova che le paludi ferraresi sono state prosciugate, che tutti i terreni sono bene sistemati, che le strade sono state fatte, e che sono messi in comunicazione coi circondarini comuni, *dura lex, sed lex*; e gli onorevoli colleghi, che hanno tanto insistito per averli compresi nei benefici della legge, hanno torto. Ma se, come è vero, i lavori non fossero terminati, le strade non fossero fatte, la legge avendo definito quando la bonificazione si intende terminata, e quando è in corso, hanno ragione. Non è con estranei argomenti, al di là della legge, che si possa interpretare una legge fatta, una legge di beneficio. I consorzi del ferrarese hanno diritto di essere trattati come ogni altro consorzio.

E ci è un'altra ragione. Questa legge che stiamo per fare per i consorzi esistenti, che effetto ha?

Nello *statu quo* un consorzio esistente la legge nuova lo prende nello stato in cui è.

L'onorevole ministro si lagnava della retroattività che si vorrebbe dare alla legge attuale. Certamente credo che le leggi provvedono per l'avvenire; ma regolano, colpiscono intanto la cosa, l'oggetto, per cui la legge si fa, se ne impossessano. Da quel giorno in avanti è la legge nuova che deve essere applicata per tutti; altrimenti avremmo una diversità di trattamento fra cittadini e cittadini e fra una parte e l'altra d'Italia; mentre per tutti ci deve essere una sola e medesima legge.

I ferraresi diligenti, operosi sarebbero puniti per la loro attività. Coloro che oziarono avrebbero in premio i benefici di questa legge che negheremmo ai primi. Così la legge non può essere intesa. Io quindi unisco la mia voce a quella dei miei onorevoli amici deputati del Ferrarese affinché anche a quella nobile regione sia resa la giustizia che la legge ha sancita per tutti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** La questione suscitata dagli onorevoli Gattelli e Vollarò è piuttosto grave. Non trattasi delle sole valli ferraresi; ve ne sono tante altre...

**Gattelli.** Quali?

**Cavalletto.** Ce ne sono altre!

**Gattelli.** Le indichi!

**Cavalletto.** Vada nelle provincie di Venezia, di Padova, di Rovigo, di Treviso, di Verona e di Udine e ne troverà dovunque delle bonifiche non compiute. Io dico anzi che il Ministero non deve ammettere che in questa legge si tratti questo argomento che non vi è contemplato, e che non si è maturamente studiato e calcolato. Invece può assumersi esso l'obbligo di studiare i fatti e venire poi alla Camera con un nuovo speciale disegno di legge. Noi non dobbiamo che facilitare la esecuzione della legge del 1882 e non entrare in una più larga sfera di azione, ed eccedere i principi ed i limiti da essa legge segnati. Andremo, altrimenti, vagando nell'ignoto; e noi dobbiamo salvaguardare gl'interessi della nazione (*Bravo!*).

**Gattelli.** Domando di parlare.

**Presidente.** Veramente ha già parlato una volta. Desidera ora parlare per fatto personale?

**Gattelli.** Per fatto personale.

**Presidente.** Allora indichi il suo fatto personale.

**Gattelli.** Sarò brevissimo. Ieri, parlando, dissi che io speravo che d'accordo colla Commissione e col ministro si sarebbe trovato un qualunque temperamento che avesse raggiunto lo scopo a cui